

**PROVVEDIMENTO**

<b>Numero del provvedimento</b>	<b>120</b>
<b>Data del provvedimento</b>	<b>10/12/2024</b>
<b>Oggetto</b>	<b>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI IN SOSTITUZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE DIMISSIONARIA</b>
<b>Contenuto</b>	

<b>Struttura proponente</b>	Direzione
<b>Resp. del procedimento</b>	Andrea Francalanci
<b>Parere e visto di regolarità contabile</b>	

<b>Conti Economici</b>			
<b>Spesa</b>	<b>Descrizione Conto</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
<b>Spesa prevista</b>	<b>Conto Economico</b>	<b>Codice Conto</b>	<b>Anno Bilancio</b>
€ 37.695,00	PERSONALE RSS COMPARTO A TEMPO DETERMINATO	3B0704	2025

<b>Allegati Atto</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N.Pagine allegato</b>	<b>Oggetto Allegato</b>
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo</b>		
<b>Allegato</b>	<b>N° di pag.</b>	<b>Oggetto</b>

## IL DIRETTORE

### VISTI:

- lo Statuto vigente e la Convenzione costitutiva del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, sottoscritti da tutti gli enti aderenti in data 22.06.2009, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.267/2000 s.m.i. e della L.R. n. 40/2005, e ss.mm.ii., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dr.ssa Samantha Arcangeli;
- la Deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 28 del 29.12.2017 avente ad oggetto il recesso dal Consorzio del Comune di Fiesole;
- il Regolamento di Organizzazione ed il Regolamento di Contabilità del Consorzio S.d.S. Zona Fiorentina Nord Ovest, attualmente vigenti;
- il Decreto n. 2/2020 con cui il Presidente ha nominato il sottoscritto Direttore del Consorzio Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
- il Bilancio economico di previsione annuale 2023 e pluriennale 2023-2024-2025, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 37 del 29/12/2022;
- il Piano Integrato di Salute 2020-2022, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.9 del 19/06/2020;
- la Programmazione Operativa Annuale (POA) 2024, approvata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 27.02.2024;
- Il Piano triennale del fabbisogno 2024-2026, così come approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/2024;
- Il PIAO 2024-2025, approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n. 4/2024;
- il Bilancio Consuntivo approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 30.09.2024;

**Vista** la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*"Disciplina del servizio sanitario nazionale"*), e ss.mm.ii., che al Capo III bis (*"Società della salute"*) disciplina finalità, funzioni e assetti organizzativi delle Società della Salute in Toscana;

**Dato atto** che l'art. 71-bis della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii., definisce le Società della Salute "organismi consortili" e che, pertanto, la disciplina giuridica di funzionamento delle stesse è rinvenibile parte nella legge regionale n. 40/2005 e parte nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*), e ss.mm.ii., il quale, all'art. 31 disciplina i Consorzi;

**Visto** il Regolamento di organizzazione della Società della Salute approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 20 ottobre 2017, n. 25;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Esecutiva 27 febbraio 2024, n. 2 (*"Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2024 – 2026"*) che ha previsto l'assunzione di n. 6 unità di personale assistente sociale a tempo determinato mediante ricorso a graduatorie esistenti;

**Dato atto** che nell'attuale fase di determinazione della dotazione organica della Società della Salute, anche in relazione agli indirizzi contenuti nella deliberazione dell'Assemblea dei Soci 21 maggio 2024, n. 17, è stato valutato di procedere all'assunzione di n. 4 unità di personale assistente sociale a tempo determinato al fine di svolgere attività finanziate dalla "Quota servizi Fondo Povertà - anno 2022", riservando a valutazioni successive l'assunzione delle ulteriori n. 2 unità di personale assistente sociale a tempo determinato previste dal succitato Piano triennale del fabbisogno 2024-2026;

**Dato atto** della sussistenza di ogni preconditione necessaria a procedere alle succitate assunzioni e, in particolare, del rispetto dei sotto elencati vincoli normativi in materia:

- adozione del Piano triennale del fabbisogno 2024-2026, così come approvato con la succitata deliberazione della Giunta Esecutiva n. 2/2024 (artt. 6, 6 ter e 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001, e ss.mm.ii.);

- rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, avvenuta con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 29 dicembre 2023, n. 33 (art. 9, comma 1 quinquies, del decreto legislativo n. 113/2016);
- approvazione del Programma Operativo Annuale 2024 e dei conseguenti obiettivi di budget (performance) di cui alla succitata deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2/2024 (art. 10 del decreto legislativo n. 150/2009);

**Dato atto** altresì che l'art. 57, comma 3 septies del decreto legge n. 104/2020, coordinato con la legge di conversione n. 126/2020 (*"Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"*), prevede che *"[...] A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento [...]"*;

**Considerato** che, ai fini del finanziamento dell'assunzione a tempo determinato delle n. 4 unità di personale assistente sociale, la Società della Salute si avvarrà delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022 e 2023), come indicato nella nota del MLPS n. 10981/2022, che stabilisce che *"Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e contestualmente i servizi di cui all'art 7 co 1 Dlgs 147/2017 [...] L'ente gestore delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà potrà operare nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010, entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019)"*;

**Visto** il decreto del Direttore n. 72/2024 con il quale si è stabilito di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 4 Assistenti Sociali - Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario, mediante utilizzo della valida graduatoria concorsuale del Comune di Scandicci e degli altri Comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest approvata con la determinazione dirigenziale n. 317/2022 il Comune di Scandicci;

**Preso atto** che in data 18/11/2024 la dipendente qui identificata con il numero di matricola 251834 (c.f. BTGRTI96P43D612I) assunta in ragione del succitato decreto del Direttore n. 72/2024 ha rassegnato le proprie dimissioni dal servizio, con decorrenza 01/12/2024, come rilevato dal programma di gestione aziendale, in uso alla Società della Salute in forza dell'avvalimento per la gestione giuridica del personale approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 3/2024;

**Dato atto** che con comunicazione del 26.11.2024 è stato richiesto al Comune di Scandicci l'utilizzo della graduatoria di cui sopra per l'assunzione a tempo pieno e determinato di un Assistente Sociale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario) in sostituzione del personale dimissionario;

**Dato atto** altresì che, in ragione dell'imminente scadenza della succitata graduatoria, è stata data ai candidati chiamati una scadenza ravvicinata per la risposta alla richiesta di disponibilità all'incarico, assumendo la mancata risposta come rinuncia alla presente assunzione a tempo determinato;

**Preso atto** che, entro il termine del 27.11.2024, ha fatto pervenire la propria disponibilità all'assunzione la candidata n. 87 in graduatoria;

**Dato atto** che hanno fatto pervenire rinuncia alla assunzione i candidati alla posizione n. 67,68,69,70,72,79,85, mentre i candidati alle posizioni n. 71,73,76,77,78,80,82,84,86,88,89,90,91 non hanno risposto e pertanto sono stati considerati rinunciatari;

**Ritenuto** pertanto di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Assistente Sociale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario, in sostituzione di n. 1 unità di personale dimissionario;

**Dato atto** che dopo la stipulazione del contratto, se la persona senza giustificato motivo non dovesse assumere servizio nel termine assegnato, sarà dichiarata decaduta e si procederà alla sua sostituzione;

**Dato atto** altresì che il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto è quantificabile per un'unità di personale, in € 27.705,71 di retribuzione lorda annua, comprensiva di stipendio mensile, indennità di vacanza contrattuale, indennità tutela del malato e indennità funzione parte fissa, e in € 9.988,92 per gli oneri;

**Visto** l'art. 31 del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

**Visto** quanto disposto dagli art. 71 bis e 71 novies della legge regionale n. 40/2005, e ss.mm.ii.;

**Visto** il decreto legislativo n. 165/2001;

**Visto** il decreto legislativo n. 80/2015;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, e ss.mm.ii.;

**Richiamati** gli artt. 14 e 15 dello Statuto che individuano le competenze e le funzioni attribuite al Direttore;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 Assistente Sociale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario, in sostituzione di n. 1 unità di personale rinunciatario, mediante utilizzo di valida graduatoria concorsuale del Comune di Scandicci e degli altri Comuni associati di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, dando atto che tale assunzione è prevista nel Piano assunzionale 2024-2026;
2. di stipulare pertanto, ai sensi della vigente normativa, n. 1 contratto individuale di lavoro a tempo determinato, per una durata di due anni, prorogabile per un ulteriore anno in relazione alla nuova programmazione del Fondo Povertà, in qualità di Assistente Sociale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo socio-sanitario), con n. 1 candidata avente titolo, nel rigoroso rispetto dell'ordine della graduatoria;
3. di quantificare il costo annuo derivante dall'adozione del presente atto in € 27.705,71 di retribuzione lorda annua, ed € 9.988,92 per gli oneri;
4. che, ai fini del finanziamento dell'assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale assistente sociale, la Società della Salute si avvarrà delle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2022 e 2023), come indicato nella nota del MLPS n. 10981/2022, che stabilisce che *“Al fine di garantire il*

*servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni e contestualmente i servizi di cui all'art 7 co 1 Dlgs 147/2017 [...] L'ente gestore delle risorse della Quota servizi del Fondo Povertà potrà operare nel rispetto degli obiettivi del pareggio del bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa per personale di cui al D.L. n.78/2010, entro i limiti del 50% delle risorse assegnate annualmente a valere sul Fondo povertà, così come previsto dall'art. 1, comma 200 della Legge di Bilancio 2018 (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 1-ter della L. 26/2019)";*

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n.40/2005, e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare gli elementi essenziali del presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto di un equo bilanciamento tra le esigenze di trasparenza, di cui al decreto legislativo n. 332013, e la tutela dei dati personali, in particolare, del principio di minimizzazione del trattamento, di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al decreto legislativo n. 196/2003.

Il Direttore  
Dott. Andrea Francalanci